

# Studi Commerciali Associati

**Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini**

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.  
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.  
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.  
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.  
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI  
RAG.RA MARA MOLARI  
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1  
47921 - RIMINI (RN)  
tel.: (+39) 0541785284  
fax: (+39) 0541785830  
e-mail: info@stucomas.com  
http://www.stucomas.com

Rimini, 6 luglio 2012

*A tutti i signori clienti*  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: **CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 7/2012**

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

## **SOCIETÀ DI LEASING/OPERATORI CHE EFFETTUANO NOLEGGI**

### **Prorogata la comunicazione dei dati relativi a contratti di leasing, locazione e noleggio**

L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 29 ottobre 2012 (dal 30 giugno 2012) la scadenza per la trasmissione della comunicazione introdotta dai Provvedimenti del 5 agosto 2011 e del 21 novembre 2011 per le società che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili. Vanno comunicati i dati anagrafici dei propri clienti, con i quali sono stati stipulati contratti in essere, anche con riferimento al bene oggetto del contratto e ai corrispettivi percepiti. Per gli operatori esercenti attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili l'obbligo di effettuare la comunicazione riguarda solamente i contratti stipulati a decorrere dal 21 novembre 2011. Per le società di leasing, invece, l'obbligo di effettuare la comunicazione riguarda qualsiasi tipologia di contratto in essere nel periodo di imposta 2011. La scadenza a regime per l'invio dei dati relativi a ciascun periodo di imposta è il 30 giugno dell'anno successivo.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/06/2012)**

## **5 PER MILLE**

### **Elenchi dei soggetti ammessi alla destinazione del beneficio dopo la scadenza**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in tre distinti elenchi, i dati degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti della ricerca scientifica che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini. Per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche la scadenza è stata fissata al 7 maggio 2012; per gli enti della ricerca scientifica del Miur,

invece, al 30 aprile 2012. Si tratta di enti e associazioni che possedevano i requisiti sostanziali per l'accesso al beneficio già alla data di scadenza della domanda di iscrizione. Le informazioni saranno aggiornate periodicamente in base alle iscrizioni che l'Agenzia riceverà in via telematica e in base ai dati comunicati dal Miur. Si ricorda che dal 2012 possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano domande d'iscrizione e documentazione integrativa entro il 1° ottobre prossimo. Occorre inviare la documentazione integrativa (Onlus e volontariato alle Direzioni regionali, associazioni sportive dilettantistiche agli Uffici territoriali del Coni e enti della ricerca scientifica al Miur) e versare una sanzione di €258, con il codice tributo "8115".

**(Agenzia delle Entrate, Sito web)**

### **IPOTECHE SU IMMOBILI**

#### **Possibile cancellare le ipoteche ultraventennali non rinnovate**

L'Agenzia del Territorio ha diffuso le modalità di attuazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte da più di venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art.2847 del Codice civile. Le ipoteche interessate sono quelle iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari o da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorché frazionate o annotate su titoli cambiari e non rinnovate. Spetta al creditore che deve effettuare la comunicazione relativa all'ipoteca, indicare la data di estinzione dell'obbligazione e l'insussistenza delle ragioni di credito da garantire. La cancellazione interviene entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.

**(Agenzia del Territorio, Provvedimento, 25/06/2012)**

### **VISURE CATASTALI**

#### **Disponibile la consultazione gratuita delle rendite catastali degli immobili**

Le disposizioni in materia di Imu non hanno apportato variazioni in materia di rendite delle unità immobiliari già iscritte in Catasto. Di conseguenza, se l'immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, si può utilizzare la rendita già attribuita e usata per la dichiarazione dei fabbricati e dei terreni nel modello Unico. La consultazione gratuita e pubblica dei dati catastali, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio oppure con il servizio online presente sul sito web al link <http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267>.

**(Agenzia del Territorio, Comunicato stampa, 12/06/2012)**

### **MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI**

#### **Nuovi chiarimenti sulle misure introdotte dall'accordo del 28 febbraio 2012**

La nuova moratoria dei debiti in essere con il sistema bancario approvata lo scorso 28 febbraio 2012 prevede tre tipi di intervento: la sospensione della quota capitale dei finanziamenti, l'allungamento della durata dei mutui ipotecari e chirografari, la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività. Al link <http://www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml> sono disponibili i nuovi chiarimenti forniti dall'ABI in merito alle tipologie delle operazioni agevolabili e ai soggetti ammessi a fruire dei benefici. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012.

**(Associazione Bancaria Italiana, Circolare, 01/06/2012)**

### **IMPOSTA DI REGISTRO**

#### **Sciolti i dubbi sull'applicazione dell'imposta di registro a fattispecie particolari**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione prima casa non si perde nel caso in cui, in seguito a un obbligo assunto in base all'accordo di separazione o divorzio, uno dei coniugi cede all'altro la propria quota dell'immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. Sono esenti da registro, inoltre, i trasferimenti patrimoniali a favore dei figli, derivanti dall'accordo di "fine matrimonio", se indispensabili a

risolvere la crisi coniugale. In caso di cessione di area non edificabile, si specifica che se una società di capitali acquista da un'altra, della stessa natura, un terreno non edificabile, con l'esplicito intento di cederlo al Comune in cambio di un diritto di cubatura su altra area, di valore corrispondente a quello dell'area ceduta, il trattamento fiscale dell'atto di compravendita tiene conto della natura non edificatoria dell'area. In particolare, se il contratto consente di distinguere la parte di corrispettivo relativa alla vendita del terreno non edificabile da quella riconducibile alla cessione della futura cubatura nella nuova area, i diversi corrispettivi vanno assoggettati l'uno a imposta di registro nella misura proporzionale dell'8%, l'altro a Iva al 21%. Laddove, invece, non sia possibile fare questa distinzione, l'atto di compravendita sconta il registro nella misura ordinaria dell'8%. Le cessioni di terreni non edificabili, infatti, rientrano tra le operazioni non considerate cessioni di beni ai fini Iva.

**(Agenzia delle Entrate, Circolare n.27, 21/06/2012)**

### **INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2012**

#### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2012, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 105,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,0%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa tra il 15 aprile 2012 e il 14 maggio 2012, è pari 1,778846%.

**(Istat, Comunicato, 13/06/2012)**

## DETRAZIONE AUMENTATA DAL 36% AL 50% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2013

L'art.11, commi 1 e 2, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012 ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

- ➔ per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetta “detrazione 36%”) la detrazione Irpef spettante salirà al 50% delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €96.000 (pari a una detrazione massima di €48.000).
- ➔ per le spese sostenute dall'1/1/13 al 30/06/13 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetta “detrazione 55%”) la detrazione spetterà ai soli fini Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50% delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente in essere per il 55%.

Le modifiche, essendo di carattere temporaneo, vanno attentamente valutate in relazione agli effetti che si producono sia prima che dopo la loro efficacia. Di seguito andiamo ad evidenziare gli ambiti temporali e soggettivi di applicazione delle diverse disposizioni.

### La detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono attualmente fruire della detrazione del 50% (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €96.000, per:

- ➔ gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- ➔ gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;
- ➔ l'acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
- ➔ la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell'inquinamento acustico, la bonifica dell'amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
- ➔ l'adozione di misure antisismiche con riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l'attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell'art.16-bis del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute fino al 25 giugno 2012	➔	detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €48.000
spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013	➔	detrazione del 50% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €96.000
spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013	➔	detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €48.000

La recente Risoluzione n.55 del 7 giugno 2012 ha chiarito che il pagamento delle spese deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La non completa predisposizione del bonifico da parte dell'ordinante pregiudica il rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta di acconto del 4% all'atto di accredito del bonifico al beneficiario e la conseguente fruizione della detrazione Irpef per l'ordinante. Nel caso in esame, pertanto, il contribuente dovrà effettuare un nuovo bonifico con le modalità corrette (sul quale sarà applicata la ritenuta del 4% all'accREDITAMENTO della somma al beneficiario), definendo in un secondo tempo le modalità di restituzione della somma versata con il primo bonifico (effettuato in modo non conforme) da parte del beneficiario.

### La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione del 55% prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo). L'importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a €181.818,18;
- per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
- per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a €54.545,45.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).

Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l'attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell'art.16-bis, co.1, lett. h) del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:	▶ detrazione pari al 55% delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef sia da soggetti Ires
spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013	▶ detrazione pari al 50% delle spese sostenute fruibile esclusivamente da soggetti Irpef
spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013	▶ la detrazione pare fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute, anche se su tale ultima casistica è auspicabile un chiarimento ministeriale

## DAL 26 GIUGNO 2012 CAMBIA LA DISCIPLINA IVA DELLE CESSIONI E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 26 giugno 2012 diventano effettive le modifiche al Decreto Iva introdotte dall'art.9 del D.L. n.83 del 22/06/12.

In particolare le disposizioni del DPR n.633/72 interessate sono le seguenti:

punto 8 art.10	disciplina le locazioni sia di terreni agricoli che di immobili abitativi e strumentali
punto 8-bis art.10	disciplina le cessioni di immobili di civile abitazione
punto 8-ter art.10	disciplina le cessioni di immobili strumentali
lett. a-bis) comma 6 art.17	disciplina l'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i>
n.127-duodevicies) tabella A parte III	casi di applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10%

La richiamata disposizione del D.L. n.83/12, rubricata "Ripristino Iva per cessioni e locazioni nuove costruzioni", si propone di eliminare gli effetti distorsivi che la previgente disciplina di esenzione comportava in particolare nelle operazioni di cessione e di locazioni di immobili abitativi da parte del soggetto che ha costruito o ristrutturato i predetti immobili.

Per un'efficace analisi pare opportuno confrontare le disposizioni oggetto di modifica.

### Locazione di immobili

In vigore fino al 25/06/12	In vigore dal 26/06/12
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia ed il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive del 22 aprile 2008, <i>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008</i> , ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per	8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per <u>fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art.3, co.1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al DPR n.380 del 6 giugno 2001, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia ed il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.</u>

l'imposizione. (numero così sostituito dall'art.57, co.1, lett. a), D.L. n.1 del 24 gennaio 2012).	
---	--

Dopo le recenti modifiche apportate dall'art.57, co.1, lett. a), D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, che hanno previsto l'opzione per il regime di imponibilità anche con riferimento alle locazioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali, l'ultimo D.L. n.83/12 ha previsto rispettivamente:

- ➔ per gli immobili abitativi, la possibilità di optare senza vincoli temporali per il regime di imponibilità da parte del costruttore o ristrutturatore che concedono in locazione i predetti immobili (viene conseguentemente "assorbita" e pertanto eliminata la previsione che consentiva tale opzione per le locazioni quadriennali in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata); viene confermata la previsione riguardante gli alloggi sociali;
- ➔ per gli immobili strumentali, viene introdotta una generale previsione di imponibilità delle locazioni tutte subordinate all'esercizio di esplicita opzione, con conseguente eliminazione dei precedenti casi assoggettamento ad Iva "obbligatoria" per i privati e i cosiddetti "assimilati ai privati" (cioè coloro che hanno un *pro rata* generale di detrazione pari o inferiore al 25%).

Posto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 26 giugno 2012, si pone per i contratti in corso il problema dell'esercizio della possibile opzione. E ciò al fine di consentire al locatore la fatturazione in Iva in luogo dell'esenzione.

Si attendono sul punto chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

### Cessione di immobili abitativi

In vigore fino al 25/06/12	In vigore dal 26/06/12
<p>8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art.31, co.1, lettere c), d) ed e), della L. n.457 del 5 agosto 1978, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia ed il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive del 22 aprile 2008. (numero così sostituito dall'art.57, co.1, lett. b), D.L. n.1 del 24 gennaio 2012).</p>	<p>8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art.3, co.1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, <u>ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.</u></p>

Dopo le recenti modifiche apportate dall'art.57, co.1, lett. b), D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, che hanno portato da 4 a 5 anni il termine entro il quale la cessione di un fabbricato abitativo da parte di un costruttore o ristrutturatore deve avvenire in regime di imponibilità, il D.L. n.83/12 interviene:

prevedendo per le cessioni effettuate dal costruttore o ristrutturatore successivamente allo spirare del quinto anno, la possibilità di optare in ogni caso per l'applicazione del regime di imponibilità in luogo di quello di esenzione (viene pertanto "assorbita" e quindi eliminata la precedente previsione che differiva il conteggio dei cinque anni nei casi di precedente locazione quadriennale in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata).

Essendo la nuova disposizione in vigore dal 26 giugno 2012, per le cessioni di immobili abitativi poste in essere a partire da tale data (si ritiene anche quelli per i quali a tale data è già trascorso il quinquennio dalla

data di ultimazione) il costruttore o ristrutturatore potrà esercitare in occasione dell'atto notarile di vendita l'opzione per la cessione in regime di imponibilità.

### Cessione di immobili strumentali

In vigore fino al 25.06.2012	In vigore dal 26.06.2012
<p>8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:</p> <p>a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art.31, co.1, lettere c), d) ed e), della L. n.457 del 5 agosto 1978;</p> <p>b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;</p> <p>c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;</p> <p>d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.</p>	<p>8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art.3, co.1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.</p>

Con le disposizioni introdotte dal D.L. n.83/12 vengono

- eliminate tutte le previsioni di imponibilità Iva "obbligatorie" diverse da quella del costruttore o ristrutturatore che cede l'immobile entro un dato lasso temporale dalla ultimazione o realizzazione dell'intervento (si tratta dei casi dell'assimilato al privato e cioè del soggetto con *pro rata* di detrazione pari o inferiore al 25% e del privato);
- incrementato da 4 a 5 anni il lasso temporale entro il quale il costruttore o ristrutturatore che ha ultimato l'immobile o il lavori deve cedere obbligatoriamente in Iva.

Pertanto, a partire dal 26 giugno 2012:

- il costruttore o ristrutturatore che cede immobili strumentali entro il quinquennio dalla data di ultimazione della costruzione o dei lavori di ristrutturazione deve obbligatoriamente applicare l'Iva;
- in tutti gli altri casi il cedente soggetto passivo ai fini Iva (chiunque esso sia) può applicare il regime di imponibilità Iva solo a seguito di esplicita opzione da esercitarsi nell'atto di cessione.

### Reverse charge (o inversione contabile)

In vigore fino al 25.06.2012	In vigore dal 26.06.2012
<p>a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'art.10. (lettera aggiunta dall'art.1, co.156, L. n.244 del 24 dicembre 2007).</p>	<p>a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'art.10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.</p>

In considerazione delle modifiche apportate alla disciplina delle cessioni, il D.L. n.83/12 modifica la disposizione che fino al 25 giugno 2012, regolava i casi di assolvimento dell'imposta secondo il meccanismo del *reverse charge* (o inversione contabile).

In passato (fino al 25/06/12), infatti, solo le cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti degli assimilati ai privati e quelle residuali imponibili a seguito di opzione dovevano scontare tale meccanismo.

A partire dal 26 giugno 2012, invece, per effetto delle modifiche apportate dal citato D.L. n.83:

tutte le cessioni di immobili, sia strumentali che abitativi, imponibili ai fini Iva a seguito di esplicita opzione scontano il meccanismo del *reverse charge* (il cedente emette fattura senza applicare l'Iva,

cosiddetta “ad aliquota zero”, mentre il cessionario procederà ad integrare la fattura ricevuta applicando l’aliquota Iva propria dell’operazione)

Pertanto, solo il costruttore o il ristrutturatore che cede l’immobile ultimato o ristrutturato entro i 5 anni dal completamento dei lavori, deve applicare ordinariamente l’imposta con indicazione del tributo sulla fattura.

### Aliquota ridotta 10%

In vigore fino al 25.06.2012	In vigore dal 26.06.2012
<p>127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'art.31, co.1, lett. c), d) ed e), della L. n.457 del 5 agosto 1978; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008</p> <p><i>(numero così sostituito dall'art.57, co.1, lett. c), D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, modificato in sede di conversione)</i></p>	<p>127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'art.3, co.1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, del 22 aprile 2008.</p>

La resuscitata imponibilità ai fini Iva nelle operazioni di locazione riguardanti gli immobili abitativi ha reso necessario modificare la tabella allegata al Decreto Iva che descrive i casi in cui risulta applicabile l’aliquota ridotta nella misura del 10%.

A partire dal 26 giugno 2012, quindi, per tutte le locazioni di immobili abitativi rese imponibili a seguito di opzione, troverà applicazione l’aliquota ridotta del 10%.

Considerato che l’applicazione del regime di esenzione o di imponibilità, in relazione alle operazioni di cessione o locazione di immobili strumentali e abitativi, produce delicate conseguenze sotto il profilo delle limitazioni al diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti (pro rata generale e rettifica della detrazione), si invia la gentile clientela a prendere contatto con lo Studio per esaminare le singole fattispecie.

## TUTTE LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

Con il **D.L. n.83 del 22 giugno 2012**, c.d. “Decreto Crescita”, pubblicato in G.U. n.147 del 26 giugno 2012, S.O. n.129, il Governo ha emanato le “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”.

Il decreto interviene in vari settori con il preciso fine di rilanciare l’economia, attualmente in una fase recessiva conclamata.

Particolarmente interessato è il comparto edile che, da un lato vede la rivisitazione della disciplina Iva e dall’altro l’incremento, seppur a tempo determinato fino al 30 giugno 2013, sia dell’ammontare massimo di spese agevolabili che dell’aliquota di detrazione per quanto riguarda le spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli immobili (*oggetto di specifica informativa*).

In tema di crisi d’impresa, sono numerose le modifiche apportate alla Legge fallimentare al fine di facilitare la gestione delle crisi aziendali. Direttamente collegate all’intervento per la gestione delle imprese in crisi sono le modifiche apportate all’art.101 del Tuir, che adesso prevede la deducibilità delle perdite su crediti, anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato, e all’art.88, che non considera più sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa per la parte che eccede le perdite, in caso sussista un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano per il risanamento dell’impresa.

Ai fini della crescita e sviluppo delle imprese, è stato introdotto un contributo, erogato sotto forma di credito di imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato. Inoltre, viene prevista la possibilità, per le PMI, di emettere strumenti di debito quali le cambiali finanziarie e obbligazioni.

Da ultimo si segnala come sia stata introdotta una nuova forma societaria, la Srl a capitale ridotto, che si affianca alla nuova Srl semplificata e che prevede, a differenza di quest’ultima, che i soci abbiano compiuto l’età di 35 anni alla data della costituzione (*oggetto di specifica informativa*).

In assenza di specifiche indicazioni, le norme si intendono entrate in vigore il 26 giugno 2012, giorno di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

### AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI ALLE IMPRESE

#### Scia e Dia

Ai fini della Scia (segnalazione di inizio attività), della Dia (denuncia di inizio attività) ed in tutti i casi in cui per l’inizio dei lavori sia prevista l’acquisizione di atti o pareri di enti e/o organi preposti o la verifica preventiva, è disposto che gli stessi possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, ferma restando la successiva verifica.

L’utilizzo dell’autocertificazione è escluso, tra le altre, nelle ipotesi in cui sussistano vincoli ambientalistici, paesaggistici o culturali.

**Art.13**

#### Bonus assunzione personale altamente qualificato

Viene introdotto un contributo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

L’agevolazione non ha limiti soggettivi in quanto spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dalle modalità di tenuta della contabilità.

Il contributo, erogato sotto forma di credito d’imposta, compete a condizione che si proceda all’assunzione a tempo indeterminato di:

- ➔ personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso Università italiane o estere equipollenti;
- ➔ personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche quali, tra le altre, ingegneria, farmacia e fisica.

Il credito ammonta al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, nel limite di €200.000 annui per singola impresa.

**Art. 24**

Limitatamente al personale in possesso di una laurea, il contributo spetta a condizione che esso sia impiegato nelle seguenti attività:

- a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Il credito d'imposta spetta a condizione che:

- ➔ il numero di dipendenti, di fatto, aumenti per effetto di queste assunzioni;
- ➔ i posti di lavoro creati vengano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni per le PMI;
- ➔ non vengano accertate in via definitiva violazioni non formali di natura fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi superiori a €5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori o provvedimenti definitivi della magistratura per comportamenti antisindacali.

I controlli sull'effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale.

Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di €5.000.

Il credito d'imposta deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi in cui viene utilizzato in compensazione. Per espressa previsione normativa la compensazione in oggetto non soggiace al limite annuale di utilizzo pari a €250.000.

Il credito non concorre altresì alla formazione del risultato di esercizio e alla base imponibile Irap, inoltre non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali ai sensi dell'art.109, co.5 Tuir.

*Ai fini della fruizione del credito d'imposta deve essere presentata un'istanza, secondo modalità da individuarsi tramite un D.M., da emanarsi entro il 24 agosto 2012, con cui saranno adottate le ulteriori disposizioni attuative.*

#### **Sviluppo occupazionale nella green economy**

Utilizzando il Fondo rotativo per il finanziamento della riduzione dell'immissione di gas ad effetto serra di cui all'art.1, co.1110 della L. n.296/06 (Finanziaria 2007), possono essere concessi finanziamenti a tassi agevolati per i soggetti privati operanti nei seguenti settori:

- a. protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- b. ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione";
- c. ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia;
- d. incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di *social housing*

a condizione che i progetti prevedano l'assunzione aggiuntiva a tempo indeterminato, rispetto alla media dei precedenti 12 mesi, di giovani di età non superiore ai 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzione di più di 3 unità, almeno 1/3 deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore ai 28 anni.

Per i progetti presentati tra le altre dalle ESCO e dalle SRLS, il tasso di interesse agevolato viene ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Inoltre, sempre per i soggetti richiamati, la durata

**Art. 57**

massima del finanziamento viene innalzata dagli ordinari 72 mesi a 120.	
<b>Moratoria rate finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni</b>	
<p>Viene introdotta una moratoria per i finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul FIT (Fondo innovazione tecnologica).</p> <p><i>Con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro il 23 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le condizioni per la sospensione di 12 mesi, usufruibile una sola volta, del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013.</i></p> <p>In particolare, verranno stabilite le condizioni per la concessione, i termini massimi per la richiesta e per il versamento degli interessi, compresi quelli di mora. È previsto l'accesso alla moratoria anche per le imprese per le quali l'agevolazione sia stata revocata per morosità, a condizione che il credito non sia già iscritto a ruolo. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento derivi il superamento dell'equivalente lordo massimo concedibile, il Ministero provvede alla rideterminazione delle agevolazioni.</p>	<b>Art. 26</b>
<b>Strumenti di debito PMI</b>	
<p>Viene introdotta la possibilità per le società, escluse quelle emittenti titoli quotati, le banche e le micro-imprese come definite con la raccomandazione 2003/361/CE (meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a €2.000.000) di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie.</p> <p>L'emissione soggiace alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vi deve essere, limitatamente alle PMI, l'assistenza da parte di uno <i>sponsor</i> intendendo come tale, tra gli altri, le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzata, le Sicav, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.107 TUB. Le società diverse dalle PMI possono rinunciare a tale assistenza;</li> <li>- l'ultimo bilancio deve essere stato oggetto di revisione legale;</li> <li>- la collocazione avvenga presso investitori qualificati che non siano né direttamente né indirettamente soci dell'emittente;</li> <li>- la circolazione avvenga esclusivamente tra i soprarichiamati investitori qualificati.</li> </ul> <p>Le obbligazioni possono contenere clausole in riferimento alla partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione con scadenza iniziale, uguale o superiore a 60 mesi. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo Capitale sociale. La durata della cambiale finanziaria viene portata da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi.</p> <p>Il limite massimo di emissione viene individuato nell'ammontare dell'attivo corrente dell'ultimo bilancio approvato, intendendo come tale la sommatoria delle attività con scadenza non superiore all'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. In caso di emittente rientrante in un bilancio consolidato, ai fini dell'individuazione del limite si fa riferimento a tale bilancio.</p> <p>Nell'ipotesi di emissione di cambiali dematerializzate non è dovuta l'imposta di bollo.</p> <p>I costi di emissione sono deducibili nell'esercizio di sostenimento a prescindere dal criterio di imputazione a bilancio.</p> <p>È previsto che lo <i>sponsor</i>, che deve assistere la società nella fase di emissione e collocamento degli strumenti finanziari, assuma con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, fino alla scadenza dei titoli. Inoltre, è fatto obbligo allo sponsor di mantenere nel proprio portafoglio, fino alla scadenza naturale, una quota di titoli emessi non inferiore al 5% del complessivo valore nominale.</p>	<b>Art.32</b>
<b>Reti d'impresa</b>	
<p>Viene integrato il regime pubblicitario del contratto di rete introducendo la possibilità che lo stesso, oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possa essere redatto anche per atto firmato digitalmente da parte di tutti gli aderenti alla rete e trasmesso a tutti gli uffici del Registro imprese competenti.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che in caso di modifica al contratto di rete originario, il deposito per</p>	<b>Art. 45</b>

l'iscrizione deve avvenire a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente che in seguito provvederà a comunicare la modifica agli altri uffici presso cui sono iscritte le altre imprese aderenti al contratto.	
<b>Tax credit digitale</b>	
È prevista la possibilità per le imprese operanti nel settore della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di procedere alla cessione, nei confronti degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché del fornitore dell'impianto di digitalizzazione, del credito di cui alla Finanziaria 2007. I soggetti cessionari possono utilizzare il suddetto credito esclusivamente in compensazione di propri debiti di imposta e/o contributivi. Resta salva la facoltà da parte delle competenti Amministrazioni di procedere al controllo e all'eventuale accertamento con relativa erogazione delle sanzioni, delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti cedenti.	<b>Art.51</b>
<b>Sistri</b>	
Al fine di procedere alle opportune verifiche amministrative e funzionali, l'entrata in vigore del Sistri viene sospesa fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013. I soggetti interessati, durante il periodo di sospensione, sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt.190 e 193 del D.Lgs. n.152/06, nonché soggetti alla relativa disciplina sanzionatoria.	<b>Art.52</b>
<b>Accise sull'elettricità e sui prodotti energetici</b>	
<p>Con uno o più decreti ministeriali da emanarsi nel termine del 31 dicembre 2012 saranno individuate le imprese a forte consumo di energia che potranno usufruire degli sgravi fiscali e parafiscali.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nel termine di 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui sopra, l'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas) procederà alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei suddetti oneri a carico dei clienti finali.</p>	<b>Art. 39</b>
<b>CRISI D'IMPRESA</b>	
<b>Piano di risanamento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti</b>	
<p>L'art.33 del <i>Decreto Crescita</i> revisiona la legge fallimentare (R.D. n.267/42) ed interviene sui tre principali strumenti legali utilizzati per il superamento delle crisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Piani attestati, ex art.67 L.F.;</li> <li>- gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art.182-bis L.F.;</li> <li>- il concordato preventivo, ex art.160 L.F..</li> </ul> <p><u>Piano di risanamento: atti esclusi dall'azione revocatoria</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate alla legge fallimentare è previsto che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore se sono stati posti in essere per consentire l'esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa. La fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali devono essere attestati da un professionista indipendente (avvocato, commercialista, ragioniere, studio professionale associato o società tra professionisti, iscritto nel registro dei Revisori legali, la cui designazione deve essere effettuata dal debitore. Su richiesta del debitore il piano di risanamento è pubblicato nel Registro delle Imprese.</p> <p>Non sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso con cui si chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.</p> <p><u>Domanda di ammissione al concordato preventivo</u></p> <p>Viene modificata la disciplina relativa alla domanda di concordato preventivo.</p> <p>Viene introdotta la possibilità, per il debitore, di depositare il ricorso che contiene la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano concordatario e la documentazione che devono essere allegati all'atto, in un momento successivo. Il termine per integrazione della domanda (a pena di inammissibilità) deve essere fissato dal giudice e deve essere compreso tra i 60 e 120 giorni dal deposito del ricorso, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo ove sussistano giustificati motivi,</p>	<b>Art.33</b>

conservando gli effetti della domanda in caso di conversione in accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nel caso in cui la proposta di concordato o il piano di cui sopra subiscano modifiche sostanziali, deve essere predisposta una relazione da parte di un professionista designato dal debitore in cui si attesti la veridicità dei dati aziendali e la concreta fattibilità del piano.

Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di ammissione alla procedura, il debitore può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, in quest'ultimo caso, solo con il consenso del Tribunale. Gli eventuali debiti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili, ai sensi di legge.

#### Concordato preventivo: conseguenze derivanti dalla pubblicazione del ricorso

Per effetto delle modifiche apportate alla legge fallimentare, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, comprese le azioni cautelari, decorre dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e non più dalla presentazione del ricorso.

Viene, inoltre, previsto che non hanno efficacia le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese rispetto a quei creditori che sono anteriori al concordato.

#### Concordato preventivo: contratti in corso di esecuzione

Nel ricorso con il quale viene richiesto il concordato, il debitore può richiedere al Tribunale oppure al giudice delegato dopo il decreto di ammissione, l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.

In questo caso la controparte ha diritto ad un risarcimento danni per mancato adempimento. Tale credito si considera anteriore al concordato. Lo scioglimento è escluso per i contratti di lavoro dipendente e per le locazioni.

#### Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali, allegando una relazione redatta da un professionista da lui designato relativamente alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'accordo stesso. La relazione, in particolare, deve fare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni dall'omologazione per i crediti scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.

Dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e per i successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non sono stati concordati.

#### Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti: prededucibilità dei finanziamenti concessi

Viene previsto che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in forma "anticipata" o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a:

- contrarre dei finanziamenti, prededucibili, a garanzia dei quali il debitore può anche prestare pegno o ipoteca, per il pagamento dei fornitori le cui prestazioni sono funzionali alla prosecuzione dell'attività;
- pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. Tali pagamenti non sono soggetti ad azione revocatoria.

Tali attività sono richiedibili solo nel caso in cui un professionista, designato dallo stesso debitore, attesti che tali finanziamenti o il pagamento di tali crediti sono funzionali (o essenziali) alla migliore soddisfazione dei creditori.

Nel solo caso di pagamenti di crediti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore, senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori, non sarà necessaria l'attestazione del professionista.

#### Effetti del concordato per i creditori

Il concordato omologato diventa obbligatorio nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso, in cui è contenuta la domanda per l'ammissione alla procedura

<p>del concordato preventivo.</p> <p><u>Concordato con continuità aziendale</u></p> <p>Il nuovo art.186-bis, che disciplina il concordato con continuità aziendale, trova applicazione quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività direttamente in capo al debitore tramite cessione dell'azienda in esercizio o tramite conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione. In questo caso il piano di concordato preventivo deve contenere anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura;</li> <li>2. la relazione del professionista che attesti che tale prosecuzione è funzionale al soddisfacimento dei creditori;</li> <li>3. facoltativamente, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.</li> </ol> <p>L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se la relazione del professionista ne attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Parimenti, i contratti in corso, anche con la P.A. non si risolvono per effetto dell'apertura del concordato.</p> <p>Se durante la procedura viene meno l'attività di impresa o la stessa risulti manifestamente dannosa per i creditori, il Tribunale dichiara il fallimento.</p>	
<b>Sanzioni penali per il professionista</b>	
<p>Si introduce un'ulteriore ipotesi di reato in capo al professionista, in caso di informazioni o attestazioni false o omissioni. Esso è punito con la reclusione da due a cinque anni e la multa da €0.000 a €100.000. La pena è ulteriormente aumentata se tale comportamento è tenuto al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno per i creditori.</p>	<b>Art.33</b>
<b>Sopravvenienze attive</b>	
<p>Con la modifica al comma 4 dell'art.88 del Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato di cui all'art.182-bis L.F., ovvero di un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, ai sensi della lett.d) del co.2, dell'art.67 L.F., pubblicato nel Registro delle Imprese, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art.84.</p>	<b>Art.33</b>
<b>Perdite su crediti</b>	
<p>Con la modifica al comma 5 dell'art.101 Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, le perdite su crediti sono deducibili anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato. A tale fine un accordo di ristrutturazione dei debiti si considera concluso a decorrere dalla data del decreto del Tribunale con cui l'accordo stesso è omologato.</p>	<b>Art.33</b>
<b>COOPERATIVE</b>	
<b>Sistema sanzionatorio</b>	
<p>Viene introdotta una sanzione amministrativa prevista per tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, enti mutualistici, nonché consorzi agrari e piccole società cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza e verifica o risultano irreperibili al momento delle verifiche. In particolare, la sanzione ammonta da un minimo di €0.000 ad un massimo di €500.000 per il periodo di riscontro del comportamento elusivo e per ciascuno di quelli successivi fintantoché non cessa l'irreperibilità. La medesima sanzione amministrativa si applica, in sostituzione alla prevista sospensione semestrale di ogni attività, per le irregolarità di cui all'art.10, L. n.99/09.</p>	<b>Art.46</b>

## **SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI INPS – INAIL PER I CONTRIBUENTI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA**

In una precedente informativa, alla quale si rinvia, era stato segnalato che i contribuenti, colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, potevano beneficiare, tra l'altro, della sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi ad adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e all'assicurazione obbligatoria (Inps – Inail).

Gli enti hanno fornito puntuali chiarimenti sulle modalità operative del beneficio, l'Inps con la circolare n.85/12 e l'Inail con la circolare n.28/12.

### **La circolare n.85/12 dell'Inps**

L'Inps chiarisce la portata della sospensione prevista dall'art.8, co.1, n.1 del D.L. n.74/12, innanzitutto individuando quali soggetti ne possono beneficiare. Si tratta:

- dei datori di lavoro privati (imprese individuali o in forma di società di persone e di capitali), anche del settore agricolo e di lavoro domestico;
- dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- degli iscritti alla gestione separata, sia in qualità di committenti che di liberi professionisti.

Il beneficio spetta a coloro che, alla data del 20 maggio 2012, operavano in uno dei Comuni di cui all'allegato 1. È da ritenere che il beneficio spetti anche ai soggetti stabiliti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, a condizione che sia stata dichiarata l'inagibilità della sede aziendale.

La sospensione riguarda i contributi relativi al personale già in forza alla data del 20 maggio 2012, indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Per i lavoratori assunti dopo tale data, la sospensione è concessa a condizione che il lavoratore risieda in uno dei Comuni di cui al predetto allegato 1.

Relativamente agli importi che si possono sospendere, l'Inps fornisce le seguenti indicazioni:

- il datore può sospendere il versamento sia della quota a proprio carico, sia di quella a carico del dipendente, a condizione di non operare detta ultima trattenuta;
- se il datore opera la trattenuta a carico del dipendente, non può sospendere il versamento di questa, pena l'irrogazione delle sanzioni penali previste per tale ipotesi;
- la sospensione del versamento della quota prelevata a carico del dipendente è concessa solo se questa era stata trattenuta prima del 20 maggio 2012, e la scadenza del versamento interviene successivamente a tale data.

I contributi previdenziali ed assistenziali per i quali è possibile la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento che ricade nell'arco temporale dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.

Sono ammessi alla sospensione dei versamenti, oltre ai datori di lavoro, per i contributi a carico dell'impresa e per quelli a carico dei dipendenti, secondo quanto detto in precedenza, anche i seguenti soggetti:

- artigiani e commercianti iscritti alle specifiche gestioni previdenziali;
- liberi professionisti e committenti, tenuti al versamento dei contributi alla cosiddetta gestione separata;
- imprese agricole assuntrici di mano d'opera;
- lavoratori agricoli autonomi;
- datori di lavoro domestico.

La sospensione non è automatica, poiché, per poterne fruire, i soggetti interessati dovranno produrre un'apposita domanda, il cui schema è in [allegato 2](#), presentandola alla sede Inps competente. Potrà essere presentata un'unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei necessari requisiti, vada ad interessare diverse gestioni. L'Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.

L'Inps ricorda, inoltre, che il D.L. n.74/12 ha anche disposto la sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive fino al 31 luglio 2012. Quindi gli Agenti della riscossione sospendono d'ufficio, fino a tale data, qualsiasi attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, fino alla stessa data, l'Istituto sospende l'emissione di avvisi di addebito ed avvisi bonari e le notifiche dei verbali di

accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative. Questa sospensione opera in automatico, dunque non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

Infine l'Inps ricorda che, fino al 30 settembre 2012, possono essere sospesi gli adempimenti dovuti dai professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti che non operano nei territori indicati in allegato 1. Ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla L. n.12 dell'11 gennaio 1979, abbia eletto, prima del 20 maggio 2012, domicilio professionale nei Comuni indicati sempre nell'allegato 1 della circolare.

### La circolare n.28/12 dell'Inail

Seppur da riferire allo specifico contesto, sono sostanzialmente identiche le precisazioni fornite dall'Inail nella circolare n.28/12. In particolare si ricorda che:

- nel periodo di sospensione dal 20 maggio al 30 settembre 2012, ricade la seconda elaborazione dell'autoliquidazione dei premi Inail 2011/2012;
- sono sospesi tutti gli altri pagamenti che ricadono nel periodo indicato;
- sono sospese anche le rate mensili in corso concesse dall'Inail nell'ambito delle rateazioni ordinarie relative alle somme iscritte a ruolo ai sensi della L. n.389/89.

### Allegato 1 - Elenco dei Comuni terremotati

Provincia di Bologna	Provincia di Ferrara	Provincia di Reggio Emilia
1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'Argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persiceto 15. San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese	1. Bondeno 2. Cento 3. Mirabello 4. Poggio Renatico 5. Sant'Agostino 6. Vigarano Mainarda	1. Boretto 2. Brescello 3. Correggio 4. Fabbrico 5. Gualtieri 6. Guastalla 7. Luzzara 8. Novellara 9. Reggiolo 10. Rio Saliceto 11. Rolo 12. San Martino in Rio 13. Campagnola Emilia
Provincia di Modena	Provincia di Mantova	Provincia di Rovigo
1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera	1. Bagnolo San Vito 2. Borgoforte 3. Borgofranco sul Po 4. Carbonara di Po 5. Castelbelforte 6. Castellucchio 7. Curtatone 8. Felonica 9. Gonzaga 10. Magnacavallo 11. Marcaria 12. Moglia 13. Ostiglia 14. Pegognaga 15. Pieve di Coriano 16. Poggio Rusco 17. Porto Mantovano 18. Quingentole 19. Quistello 20. Revere 21. Rodigo 22. Roncoferraro 23. Sabbioneta 24. San Benedetto Po 25. San Giacomo delle Segnate 26. San Giovanni del Dosso 27. Schivenoglia 28. Sermide 29. Serravalle a Po 30. Sustinente 31. Suzzara 32. Villa Poma 33. Villimpenta 34. Virgilio	1. Bagnolo di Po 2. Calto 3. Canaro 4. Canda 5. Castelguglielmo 6. Castelmassa 7. Ceneselli 8. Ficarolo 9. Gaiba 10. Gavello 11. Giacciano con Baruchella 12. Melara 13. Occhiobello 14. Pincara 15. Salara 16. Stienta 17. Trecenta

## CREDITI VERSO LA P.A.: AL VIA LE COMPENSAZIONI E LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Con la pubblicazione in G.U. n.152 del 2 luglio scorso dei decreti 25 giugno 2012, si rendono utilizzabili i crediti vantati dalle aziende verso le Amministrazioni Pubbliche.

Le imprese potranno compensare i debiti scaduti utilizzando i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti posti in essere nei confronti delle regioni, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale ovvero cedere i medesimi alle banche.

Sarà necessario ottenere dall'Amministrazione debitrice una certificazione anch'essa disciplinata dai decreti in commento. Vediamo nel dettaglio la procedura oggetto dei decreti.

### **Debiti estinguibili, crediti utilizzabili**

I crediti utilizzabili devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. I debiti estinguibili, anche parzialmente, sono quelli derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi *ex art.29, D.L. n.78/10*, atti di addebito dell'Inps *ex art.30, D.L. n.78/10* notificati entro il 30 aprile 2012 e riguardanti:

- tributi erariali, regionali e locali;
- contributi assistenziali e previdenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- altre entrate spettanti all'Amministrazione che ha rilasciato la certificazione;

compresi gli oneri accessori, gli aggi e le spese dell'agente della riscossione.

### **La procedura per il riconoscimento del credito e la compensazione**

Il contribuente deve acquisire dall'Amministrazione debitrice - e presentare all'Agente della riscossione - apposita certificazione indicando, nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti, quali di essi intende estinguere (in mancanza di indicazioni prevarranno le disposizioni dell'art.31 del DPR n.602/73). L'originale della certificazione viene trattenuta dall'Agente che ne rilascia copia timbrata. Sarà l'Agente nei tre giorni successivi a dover verificare presso l'Amministrazione debitrice l'esistenza e la validità del credito esposto. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'Amministrazione deve comunicare l'esito della verifica all'Agente che, a sua volta, lo comunicherà al contribuente.

In caso di esito positivo il debito si estinguerà per l'importo corrispondente al credito certificato, il contribuente potrà ritirare dall'Agente una ricevuta di avvenuta compensazione.

L'Agente della riscossione comunicherà all'Amministrazione debitrice l'avvenuta compensazione.

### **Cessione del credito**

Attraverso la certificazione dei crediti, oltre alla compensazione di cui si è già detto, sarà possibile cedere i crediti a banche e intermediari abilitati. Con la certificazione del credito l'Amministrazione debitrice accetta, infatti, preventivamente che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati permettendone quindi l'anticipazione. Se l'importo del credito certificato venisse utilizzato in parte per compensare debiti erariali oggetto di atti impositivi l'importo del credito utilizzato in compensazione verrà annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della riscossione. Il credito residuo potrà essere utilizzato solo se la certificazione sarà accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

### **Certificazione**

La modalità di ottenimento della certificazione è telematica, le imprese presenteranno l'istanza di certificazione del credito compilando apposito modulo. Ricevuta l'istanza l'Amministrazione debitrice entro venti giorni utilizzando apposito modello certifica che il credito è:

- certo;
- liquido;
- esigibile;

ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità anche parziale.

### **Mancata certificazione**

È prevista la nomina di un commissario *ad acta* qualora l'Amministrazione non certifichi il credito. Il commissario dovrà procedere alla certificazione entro i 50 giorni dalla nomina.

## **SOCIETÀ DI COMODO –RIEPILOGO DELLA MATERIA, APPROCCIO IN DICHIARAZIONE E POSSIBILI ESCLUSIONI/DISAPPLICAZIONI**

La disciplina relativa alle cosiddette “società di comodo” o “società non operative” è stata sensibilmente inasprita nel corso del 2011 e deve essere tenuta in giusta considerazione al momento della compilazione della dichiarazione. Con la presente informativa, senza pretesa di esaustività e senza scendere nei dettagli di una disciplina oltremodo tecnica, si intende riepilogare per sommi capi la materia, soprattutto al fine di dar conto del recente provvedimento (datato 11 giugno 2012) contenente le cause di disapplicazione, nonché della correlata circolare esplicativa n.23/E del 11 giugno 2012.

### **La disciplina delle società di comodo**

La lotta alle intestazioni “di comodo” dei beni alle società risale all’art.30 della L. n.724/94, ma a seguito delle previsioni contenute nel D.L. n.138/11, attualmente sono previste diverse situazioni che conducono nel campo di applicazione delle società di comodo.

#### ➤ Società di comodo che non rispettano il **test di operatività**.

Occorre condurre una verifica sui beni iscritti nelle immobilizzazioni della società, applicando un coefficiente a ciascuna categoria di beni e calcolando il valore medio nell’ultimo triennio. Se il valore medio dell’ultimo triennio della somma tra ricavi e incremento delle rimanenze non raggiungere il dato risultante dal *test* precedentemente descritto la società si considera di comodo. Tale verifica va condotta anno per anno.

I coefficienti da applicare per la verifica sono i seguenti:

- Partecipazioni, strumenti finanziari e obbligazioni: 2%;
- Immobili (diversi da A/10 e a destinazione abitativa), comprese le navi: 6%;
- Immobili di categoria A/10 (uffici): 5%;
- Immobili a destinazione abitativa: 4%;
- Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) 15%;
- Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) se situate in comuni con meno di 1.000 abitanti: 1%.

#### ➤ Società di comodo in **perdita sistemica**.

Si tratta delle società che presentano una delle seguenti due situazioni:

- 3 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale;
- ovvero due in perdita ed uno con reddito inferiore al reddito minimo (tale reddito minimo si calcola applicando ai beni iscritti nelle immobilizzazioni determinati coefficienti).

Al verificarsi di tale situazione nel quarto periodo d’imposta la società si considera di comodo. Nelle società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il primo anno interessato dalla disposizione è il 2012, ma comunque occorre fare importanti ragionamenti anche sul 2011 visto che si tratta dell’ultimo anno del triennio di monitoraggio.

Quando una società viene qualificata di comodo, è interessata dalle seguenti **conseguenze** di tipo fiscale (che interessano entrambe le categorie descritte).

#### ➤ Vi è un obbligo di adeguamento reddituale ad un livello calcolato applicando determinati coefficienti ai beni iscritti nell’attivo patrimoniale.

I coefficienti da applicare per la verifica sono i seguenti:

- Partecipazioni, strumenti finanziari e obbligazioni: 1,5%;
- Immobili (diversi da A/10 e a destinazione abitativa), comprese le navi: 4,75%;
- Immobili di categoria A/10 (uffici): 4%;
- Immobili a destinazione abitativa: 3%;
- Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) 12%;

- Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) se situate in comuni con meno di 1.000 abitanti: 0,9%.
- Vi è un limite all'utilizzo delle perdite pregresse (possono abbattere l'utile dell'esercizio, ma non al di sotto del reddito minimo)
- Occorre verificare che il valore della produzione determinato ai fini Irap raggiunga un determinato livello minimo
- Vi è un blocco del credito Iva scaturente dalla dichiarazione in cui il soggetto risulta essere di comodo, blocco che può tramutarsi nella "scomparsa" del credito Iva se tale situazione si protrae per 3 periodi d'imposta.

### Le cause di esclusione

L'art.30 della L. n.724/94 prevede alcune cause di esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo, situazioni che possono applicarsi ad **entrambe** le fattispecie (società non operative da *test* di operatività e società non operative in perdita sistemica) e che vanno verificate sull'anno in cui la società risulterebbe essere di comodo.

Le conseguenze infatti non si applicano:

- 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale;
- 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale;
- 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

### Le cause di disapplicazione

Oltre alle descritte cause di esclusione, comuni a tutte le società di comodo, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha individuato cause di disapplicazione che però operano distintamente per le diverse fattispecie.

In particolare con il provvedimento del 14/2/08 sono state individuate delle cause di disapplicazione che operano esclusivamente con riferimento alle società che non rispettano il **test di operatività** sui ricavi ed operano con riferimento all'anno in cui tale *test* non viene soddisfatto:

- a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
- b) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
- c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca.
- d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili;

- e) società che detengono partecipazioni in:
- 1) società considerate non di comodo;
  - 2) società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
  - 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art.168 del Tuir. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
- f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.

Il provvedimento 11/06/12 ha inoltre aggiunto a tale elenco, con decorrenza dal 2012, le seguenti cause di disapplicazione:

- ➡ le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art.2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'art.2 del D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004;
- ➡ le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della L. n.225 del 24 febbraio 1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.

Il più recente provvedimento del 11.6.2012 ha individuato delle cause di disapplicazione che operano esclusivamente con riferimento alle società che risultano in **perdita sistematica** ed operano con riferimento al **triennio di monitoraggio** ove verifica il ricorrere di tali perdite:

- a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese.
- b) società assoggettate a procedure concorsuali ovvero a liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
- c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca;
- d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:
  - società considerate non in perdita sistematica;
  - società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  - società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art.168 del Tuir.
  - La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
- e) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
- f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'art.2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di Conto economico corrispondenti;
- g) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della L. n.225 del 24 febbraio 1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo;
- h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;

- i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art.2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'art.2 del D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004,;
- l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
- m) società che si trovano nel primo periodo d'imposta.

### **Istanza di interpello**

Nei casi in cui la società si trovi ad essere di comodo senza che possa beneficiare di alcuna causa di esclusione ovvero di disapplicazione, sarà comunque possibile inoltrare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di competenza una istanza di interpello attraverso la quale spiegare le motivazioni concrete che hanno materialmente impedito il raggiungimento:

- ➡ del livello minimo dei ricavi nel caso in cui non sia stato superato il *test* di operatività;
- ➡ di una situazione reddituale positiva nel triennio nel caso di perdite sistemica.

Tali istanze di interpello vanno inoltrate separatamente per ciascuna delle due fattispecie e, nel caso di ottenimento di risposta positiva e qualora le condizioni perdurino, la disapplicazione potrà essere fatta valere anche con riferimento ai successivi periodi d'imposta.

Vista la delicatezza della questione e l'elevato spessore tecnico della materia, si invita la clientela che volesse approfondire tali tematiche a contattare lo Studio al fine di fissare un appuntamento con il professionista di riferimento.

Lo Studio, peraltro, qualora in sede di compilazione del modello UNICO dovesse riscontrare delle problematiche sotto il profilo della materia, provvederà a contattare i clienti interessati al fine di valutare le possibili soluzioni.

## CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N.20/E/12

Con la circolare n.20/E del 4 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la tassazione cedolare. Tale istituto, introdotto da 2011 (quindi entra per la prima volta in dichiarazione nel modello Unico 2012/730/2012), consente di tassare in maniera agevolata i canoni relativi a contratti di locazione di fabbricati a destinazione abitativa: anziché sottoporli ad Irpef (quindi non aliquote progressive) essi scontano una tassazione fissa:

- ➔ al 21% per la generalità dei contratti
- ➔ al 19% per i contratti convenzionati.

Tale meccanismo di tassazione presuppone alcuni adempimenti, sui quali vi era non poca incertezza; la circolare n.20/E/12, di cui di seguito si riportano le precisazioni principali, ha contribuito a fornire alcuni dettagli operativi.

<b>Revoca</b>	<p>L’opzione per la tassazione cedolare vincola per singola annualità contrattuale: il contribuente che opta per tale meccanismo di tassazione può fuoriuscirne al termine di ciascuna delle annualità di contratto.</p> <p>Per esercitare la revoca si deve utilizzare uno specifico modello, ad oggi non ancora approvato; in attesa che questo venga reso disponibile, è possibile presentare una comunicazione cartacea ovvero il modello 69 ordinariamente esercitato per la registrazione o la risoluzione dei contratti di locazione.</p> <p>Nel caso di revoca dal regime di tassazione cedolare, anche se non obbligatorio, è comunque opportuno inoltrare comunicazione all’inquilino per evidenziare il cambio di regime (tornano ad applicarsi gli aggiornamenti di canone e deve essere corrisposta l’imposta di registro sulle annualità successive).</p>
<b>Comunicazione all’inquilino</b>	<p>Uno degli adempimenti a cui è subordinata la tassazione cedolare è la comunicazione all’inquilino con la quale si evidenzia che vengono congelati gli aggiornamenti di canone. Per le opzioni riguardanti il 2011 (in particolare i contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento), in ragione del fatto che si tratta del primo anno di applicazione, viene consentito l’invio di tale comunicazione anche tardivamente, purché entro il prossimo 1/10/12. Gli eventuali adeguamenti di canone già percepiti per tale annualità contrattuale devono essere restituiti all’inquilino. In caso di omesso versamento degli acconti, è possibile regolarizzarsi tramite il ravvedimento operoso.</p> <p>Peraltro la C.M. n.20/E/12 precisa che la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.</p>
<b>Acconti</b>	<p>Chi ha esercitato l’opzione per la cedolare con riferimento all’annualità iniziata nel 2011, lo scorso anno è stato chiamato a versare degli specifici acconti d’imposta. Nel caso di opzione per la cedolare con riferimento all’annualità che inizia nel 2012, il contribuente non è tenuto al calcolo dell’acconto ma può applicare il metodo storico.</p>
<b>Trasferimento di immobile locato</b>	<p>Nel caso in cui l’immobile sul quale il possessore ha esercitato l’opzione sia oggetto di trasferimento (successione o atto tra vivi), l’opzione per la cedolare secca cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo.</p>

	I nuovi titolari dell'immobile potranno comunque continuare ad applicare la cedolare secca, esercitando l'opzione entro 30 giorni dal subentro.
<b>Contribuente non risultante dal contratto di locazione</b>	<p>Nel caso di immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare ai fini fiscali il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.</p> <p>Anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell'Irpef, per la cedolare secca. Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare direttamente la <i>cedolare secca</i> in sede di dichiarazione dei redditi, i comproprietari dovranno esercitare l'opzione utilizzando i modelli previsti.</p>
<b>Fondo patrimoniale</b>	<p>I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi: tale previsione si applica anche ai redditi provenienti dagli immobili facenti parte del fondo patrimoniale.</p> <p>Nella C.M. n.20/E/12 viene precisato che tale imputazione dei redditi (ripartizione tra i coniugi) si applica anche nel caso di opzione per la cedolare secca. Conseguentemente, il coniuge non proprietario può optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.</p>
<b>Contratti di durata inferiore ai 30 giorni</b>	<p>Per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. Per poter beneficiare del regime della cedolare secca il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la scelta del regime alternativo e</li> <li>• la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.</li> </ul> <p>L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere escluso nell'ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali contratti di breve durata, per i quali non vige l'obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di aggiornamento del canone.</p>
<b>Rinuncia ai canoni prevista nel contratto</b>	<p>Con la precedente C.M. n.26/E/11 l'Agenzia aveva precisato che per i contratti di locazione in corso nel 2011 che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non era necessario inviare al conduttore la comunicazione di rinuncia agli adeguamenti di canone. Con la C.M. n.20/E/12 viene confermato il medesimo esonero anche con riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.</p>

## GLI STUDI DI SETTORE IN UNICO 2012: RACCOLTA DATI DA MONITORARE CON ATTENZIONE

Anche quest'anno sono arrivati faticosamente in porto gli studi di settore che troveranno applicazione nella prossima dichiarazione dei redditi. Sono stati recentemente pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, infatti, i provvedimenti che hanno ufficializzato i tasselli necessari per l'analisi di congruità e coerenza tradizionalmente effettuato del *software* Gerico.

L'applicativo degli studi di settore reso disponibile in questi giorni, provvederà a calcolare, sulla base delle informazioni specifiche che attengono alla posizione del contribuente e comunicate nel modello ufficiale, la soglia minima e puntuale dei ricavi presuntivamente attribuibili al contribuente e a fornire una serie di elaborazioni in merito alla "coerenza" di alcuni indici e indicatori che attengono alla struttura dell'attività.

Il massimo riscontro di regolarità stimata dal Fisco si avrà con il resoconto di "congruità e coerenza" in merito alla posizione analizzata dallo studio di appartenenza.

Le eventuali anomalie, viceversa, potranno essere più o meno gravi a seconda dell'entità della mancata congruità stimata sui ricavi e del numero di incoerenze segnalate dagli indici.

Le mancata congruità e/o coerenza della posizione elaborata dallo studio di settore sarà monitorata dal Fisco per selezionare le posizioni sulle quali mirare eventuali verifiche o controlli sul campo.

Con questa comunicazione intendiamo richiamare l'attenzione di tutta la rispettabile Clientela sulla delicatezza che quest'anno riveste la gestione delle informazioni richieste dallo studio di settore di appartenenza nella dichiarazione dei redditi.

Come noto gli studi di settore poggiano sull'elaborazione di una serie di dati/informazioni di tipo extracontabile/strutturale e di altre informazioni ricavate dalla contabilità ufficiale.

I dati extracontabili/strutturali attengono alle modalità in base alla quale è svolta nella pratica la specifica attività d'impresa (o professionale) e, ovviamente, sono variabili da studio a studio.

Quelli contabili, come detto, sono invece ricavati dai registri ufficiali.

Nell'acquisizione dei dati extracontabili/strutturali lo Studio si avvale spesso e necessariamente della collaborazione dei titolari dell'attività (d'impresa o professionale), in quanto tali informazioni sono riferibili alle effettive modalità di svolgimento dell'attività.

Al riguardo intendiamo sensibilizzare l'attenzione sul fatto che recentemente sono state significativamente aumentate ad opera di alcune disposizioni di Legge, le sanzioni fiscali irrogabili nei confronti di coloro che dichiarano nel modello studi di settore dati infedeli o non corretti.

È bene sapere che nei casi più gravi il Fisco potrebbe essere addirittura legittimato ad irrogare una sanzione pari al 300% della maggiore imposta dovuta e a procedere sulla posizione con un accertamento di tipo induttivo semplice e cioè prescindendo completamente dal contenuto delle scritture contabili. In pratica il Fisco avrà carta libera per stimare sulla base di semplici presunzioni il volume dei ricavi attribuibile al contribuente mirato.

Raccomandiamo quindi a tutta la Spettabile Clientela di provvedere alla raccolta e all'invio allo studio dei dati e delle informazioni richieste per l'applicazione dello studio di settore di appartenenza con particolare attenzione onde evitare spiacevoli equivoci e/o sorprese nel caso di successivi controlli da parte dei funzionari delle Entrate sulla correttezza dei dati indicati sul modello allegato alla dichiarazione dei redditi.

Nel caso di situazioni dubbie Vi invitiamo a contattare gli incaricati dello Studio che potranno darvi tutti i chiarimenti del caso.

## I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE DI IMMOBILI ESTERI (IVIE)

Con pochi giorni di anticipo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate ha diramato la C.M. n.28/E del 2 luglio scorso, che contiene i chiarimenti in tema di imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e sul valore delle attività finanziarie sempre detenute all'estero (Ivafe). L'imposta è stata istituita D.L. n.201/11 (art.19), poi modificato dal D.L. n.16/12, e si applica già con riferimento al periodo d'imposta 2011. L'Ivie, in alcune aree, mostra alcune analogie con l'Imu, che si accentuano dopo il varo della circolare. Si ricorda inoltre che l'applicazione dell'Ivie trova indicazioni anche nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012.

### Soggetti passivi e immobili oggetto di imposizione

L'Ivie è dovuta dalle sole persone fisiche che si possono considerare residenti in Italia, indipendentemente da cittadinanza o nazionalità. La residenza si considera in Italia se, per la maggior parte dell'anno, cioè almeno 183 giorni – 184 se anno bisestile – il soggetto è iscritto nell'anagrafe di un Comune italiano, ovvero per un tale periodo minimo ha il domicilio o la residenza in Italia ai sensi del codice civile. Si considerano residenti anche i soggetti che si sono trasferiti in uno dei Paesi compresi nella *black list* di cui al D.M. 4/5/99, salvo fornire la prova di effettiva residenza all'estero.

Gli immobili destinatari dell'imposizione sono i fabbricati di qualsiasi tipo, a qualsiasi uso destinati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, detenuti in base a un diritto di piena proprietà o di usufrutto (sono quindi esonerati i nudi proprietari), anche per il tramite di società fiduciarie. Le imposte sono altresì dovute se il soggetto residente in Italia è in possesso dell'immobile in base a un diritto di concessione o a un contratto di locazione finanziaria, e ciò a decorrere dalla data di stipula del contratto. Si segnala che si dovrà valutare caso per caso la situazione di detenzione dell'immobile, posto che le legislazioni dei vari Stati possono prevedere istituti non del tutto allineati a quelli italiani.

Sono interessati all'Ivie anche gli immobili emersi con i provvedimenti di scudo fiscale - per regolarizzazione o rimpatrio giuridico - ma da considerare in ogni caso situati all'estero.

Infine, la circolare dedica un passaggio alle situazioni di interposizione, vale a dire quelle in cui l'immobile è formalmente intestato a entità quali società, fondazioni o *trust*, ma la disponibilità effettiva è riconducibile a una persona fisica residente in Italia. Anche in questa circostanza la situazione dovrà essere valutata volta per volta, dovendosi considerare che, se l'interposizione è fittizia, il soggetto effettivamente chiamato al versamento dell'imposta è il *c.d. interponente*, cioè la persona fisica che ha la reale disponibilità dell'immobile.

### Base imponibile

La base imponibile su cui applicare l'Ivie è diversa a seconda che l'immobile sia situato nella Ue e in Norvegia e Islanda (Spazio Economico Europeo riferito ai paesi che assicurano scambio di informazioni), ovvero al di fuori di tale spazio, ad esempio in Cina o nelle Filippine o in Svizzera.

#### ⇒ Immobili fuori See

In questi casi la base imponibile si individua prioritariamente con il **criterio del costo**, e solamente dopo con il criterio del valore di mercato, se il primo criterio è inapplicabile.

Più precisamente la base imponibile è data:

<b>Criterio del costo</b>	Costo risultante dall'atto di acquisto del diritto di proprietà ovvero di altri diritti reali quali l'usufrutto.
	Se il diritto diverso dalla proprietà non è determinabile in base al contratto, si applicano i criteri propri della legislazione del Paese in cui è situato l'immobile (con un criterio che potrebbe essere simile a quello utilizzato in Italia per determinare il valore del diritto di usufrutto e della piena proprietà ai fini dell'imposta di registro).

	Se l'immobile è stato costruito, si fa riferimento al valore desumibile dalla documentazione posta a base della determinazione del costo di costruzione.
--	--

Se il criterio del costo non è applicabile, poiché mancano o il valore di acquisto, o la documentazione di supporto, si passa al **criterio di mercato**, dato dal valore corrente al termine dell'anno, o al termine del possesso se l'immobile, ad esempio, è stato venduto in corso d'anno. In tal caso si può fare riferimento anche a valori medi elaborati da enti che operano nel locale settore immobiliare.

In caso di immobili pervenuti per successione o donazione si applica una graduazione analoga a quella vista per il criterio del costo, vale a dire:

<b>Immobili pervenuti per successione o donazione</b>	Valore indicato nella dichiarazione prodotta nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'imposta di successione o donazione
	Costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal <i>de cuius</i> o donante
	Valore di mercato come già indicato

#### ⇒ Immobili all'interno della Ue o dello See

Per gli immobili situati nell'Unione europea, in Norvegia e Islanda, la base imponibile si determina facendo prioritariamente riferimento a un **criterio catastale**, posto a base della determinazione di un'imposta patrimoniale estera, dovuta tanto allo stato quanto a enti territoriali o locali. Non può invece essere utilizzato un dato che la circolare definisce Reddito Medio Ordinario - Rmo (in sostanza un valore simile a quello che rappresenta il reddito fondiario in Italia) – a meno che questo non venga rivalutato e moltiplicato per arrivare a determinare un valore catastale (il criterio è del tutto simile a quello utilizzato per determinare la base imponibile Imu). Il criterio catastale deve essere abbandonato quando non si può individuare un dato appropriato, con la conseguenza che si tornerà ad applicare il criterio del costo e, se questo non è disponibile, il criterio del mercato. La circolare, tuttavia, rimette in gioco la possibilità di applicare un criterio catastale affermando che se, nello stato in cui l'immobile è situato, risulta determinato un Rmo, questo può essere utilizzato per determinare un valore catastale moltiplicando il predetto Rmo per i coefficienti previsti ai fini Imu, che si riportano nella seguente tabella:

Coefficienti Imu	
Coefficienti	Tipologia immobile
<b>160</b>	Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte
<b>140</b>	Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
<b>80</b>	Uffici e studi privati
<b>60</b>	Alberghi e pensioni
<b>55</b>	Negozi e botteghe
<b>135-110</b>	Terreni agricoli

La circolare non indica, e servirebbe un ulteriore chiarimento, se il Rmo debba essere anche rivalutato, ad esempio con il coefficiente del 5% come accade per i fabbricati abitativi.

Più avanti è riportata una tabella, allegata alla C.M. n.28/E, che probabilmente rappresenta una parte delle indicazioni operative più utili fornite dall'Agenzia.

La tabella ha questo utilizzo:

<b>Colonna 1</b>	▶ è l'elenco dei paesi See, in altri termini quelli per i quali la base imponibile Ivie si determina tendenzialmente con criteri catastali;
<b>Colonna 2</b>	▶ sono indicate le imposte che, nello stato in cui l'immobile è situato, adoperano un valore catastale che si utilizza obbligatoriamente anche ai fini Ivie; in quattro casi la colonna non è compilata: <u>Belgio, Francia, Irlanda e Malta</u> (il che non significa

che non sono dovute imposte patrimoniali, ma che il criterio di determinazione della base imponibile non avviene secondo criteri appropriati ai fini dell'Ivie); per queste ipotesi la circolare afferma che il valore degli immobili si determinerà utilizzando:

1. il costo di acquisto o, se non disponibile
  2. il valore di mercato
- o, in ogni caso, **a scelta del contribuente**
3. il valore che si ottiene applicando al Rmo i coefficienti Imu.

Relativamente a queste quattro situazioni, il contribuente potrà utilizzare in ogni caso, quindi liberamente, il minor valore tra quelli di acquisto, di mercato o il valore *c.d. ai fini dell'Imu estera*.

In definitiva, la differenza essenziale per immobili See e immobili fuori See è che, per i secondi, non può mai essere applicato un criterio catastale o a questo assimilabile.

### **Determinazione dell'imposta**

Una volta determinata la base imponibile secondo uno dei criteri indicati, l'imposta si determina applicando a tale valore l'aliquota dello 0,76%. L'imposta non è dovuta se il suo importo non supera €200, al lordo di detrazioni o raggugli alla minore durata del possesso rispetto ai 12 mesi. In sostanza, sono esenti tutti gli immobili il cui valore imponibile non supera €26.381 ( $26.381 \times 0,76\% = 200,4956$ ). L'imposta si calcola tenendo conto della quota di proprietà e del periodo di possesso (si vedano i successivi esempi).

L'importo definitivo di Ivie dovuta dipende, tuttavia, dalla possibilità di scomputare dei crediti d'imposta secondo le indicazioni che seguono:

#### ⇒ Immobili fuori See

È possibile detrarre, fino a concorrenza dell'Ivie dovuta, l'imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento; sarà necessario esaminare con attenzione la natura effettiva di imposta patrimoniale corrisposta nel paese in cui è situato l'immobile; a tal proposito la circolare indica, per alcuni paesi, tra cui Stati Uniti e Argentina, quali sono le imposte patrimoniali estere detraibili dall'Ivie;

#### ⇒ Immobili See

Anche in questo caso è molto utile la tabella allegata alla circolare che, in **colonna 3**, indica quali sono le imposte patrimoniali, pagate in uno di questi Stati, che danno diritto alla detrazione dall'Ivie; oltre all'imposta patrimoniale, che comunque deve essere detratta per prima, è possibile detrarre anche le imposte sui redditi pagate all'estero. In tal caso l'importo detraibile è quello che residua dopo avere eseguito il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, disciplinato dall'art.165 del Tuir. Quindi se, dall'applicazione di questo meccanismo, risulta che non tutta l'imposta sul reddito estera è scomputabile dall'Irpef, la quota residua, sempre nel limite dell'Ivie dovuta, potrà essere detratta da questa.

La liquidazione dell'Ivie richiede la compilazione del quadro RM Sez. XIV, e il versamento a saldo segue le scadenze ordinarie, tenuto conto della proroga concessa con il DPCM del 6 giugno 2012. Quindi il versamento è dovuto entro il 9 luglio 2012, ovvero dal 10 luglio al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%. Il versamento dell'Ivie avviene in unica soluzione o a rate, ma non è richiesto il versamento di acconti.

### **Soggetti che prestano lavoro all'estero con residenza determinata per legge in Italia**

Per i diplomatici e gli altri soggetti che sono all'estero per motivi di lavoro ma che conservano la residenza in Italia, è riconosciuta all'immobile estero la qualifica di abitazione principale, quando effettivamente utilizzato come tale. Ciò comporta la spettanza dei benefici che conseguono a tale *status*, del tutto analoghi a quelli previsti in materia di Imu:

- ⇒ Aliquota dell'imposta: 0,40%;
- ⇒ Detrazione di €200 rapportata al periodo di destinazione come abitazione principale; questo beneficio impedisce di utilizzare la soglia di esenzione di €200 concessa in tutti gli altri casi;
- ⇒ Per gli anni 2012 e 2013, maggiorazione della detrazione di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante e residente nell'abitazione principale, con un tetto di €400;

- ➔ Questi immobili non sono soggetti alla tassazione nazionale del reddito diverso derivante dal possesso di immobili all'estero; si tratta, in pratica, di una esenzione concessa all'immobile estero.

**ESEMPIO 1**

Due coniugi, in comunione dei beni, hanno comprato il 1° giugno 2011 un immobile negli Stati Uniti il cui valore, già convertito<sup>1</sup>, è di €250.000. L'imposta da ciascuno dovuta si calcola come segue:

$$250.000 \times 0,76\% = 1.900; 1.900 : 2 = 950; 950 \times 7/12 = 554 - \text{a dedurre crediti d'imposta}$$

In questo caso, trattandosi di immobile fuori See, la base imponibile si determina prioritariamente avendo riguardo al costo di acquisto; l'imposta pro quota tiene conto inoltre del periodo di effettivo possesso nel 2011; dall'imposta liquidata si scomputa la *Real property tax*.

**ESEMPIO 2**

Un soggetto detiene un'abitazione in Francia. In questo caso la mancata compilazione della colonna 2 della tabella, in corrispondenza di questo paese, significa che non esiste un valore catastale utilizzato per liquidare le imposte patrimoniali dovute. Ciò significa che il contribuente potrà scegliere se utilizzare il costo di acquisto o, mancando questo, quello di mercato o utilizzare, in ogni caso, il valore dato dal Rmo x 160 (Imu estera). Poiché, in Francia, la base imponibile ai fini della *tax foncière* gode di una riduzione del 50%, la medesima riduzione compete anche ai fini Ivie; dall'Ivie dovuta si scomputa la *tax foncière* pagata in Francia (v. colonna 3 della tabella).

**ESEMPIO 3**

Immobile detenuto a Malta. Valgono le considerazioni fatte nel *box* precedente per quanto concerne la determinazione della base imponibile e quindi dell'Ivie. Non essendo compilata la colonna 3, significa che a Malta non sono previste imposte patrimoniali, e dunque non sarà possibile procedere ad alcuno scomputo dall'Ivie.

**Elenco paesi UE e SEE**

PAESE (colonna 1)	imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile (colonna 2)	imposte patrimoniali detraibili (colonna 3)
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	-----	Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimite imoti	Danak varhu nedvizhimite imoti
CIPRO	Foros akinitis periousias	Foros akinitis periousias
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA	-----	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteuer
GRECIA	Foros akinitis periousias	Foros akinitis periousias
IRLANDA	-----	The rates

<sup>1</sup> Per la conversione si fa riferimento ai cambi indicati dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2012](#).

<b>ISLANDA</b>	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
<b>LETTONIA</b>	Nekustama ipašuma nodoklis	Nekustama ipašuma nodoklis
<b>LITUANIA</b>	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
<b>LUSSEMBURGO</b>	Impôt foncier	Impôt foncier
<b>MALTA</b>	-----	-----
<b>NORVEGIA</b>	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt - Formuesskatt
<b>OLANDA</b>	Onroerendzaak belasting	Onroerendzaak belasting
<b>POLONIA</b>	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości
<b>PORTOGALLO</b>	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
<b>REGNO UNITO</b>	Council tax	-----
<b>REP. CECA</b>	Dan z nemovitostí	Dan z nemovitostí
<b>ROMANIA</b>	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
<b>SLOVACCHIA</b>	Dan z nehnutelnosti	Dan z nehnutelnosti
<b>SLOVENIA</b>	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremicno premoženje vecje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremicno premoženje vecje vrednosti
<b>SPAGNA</b>	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
<b>SVEZIA</b>	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
<b>UNGHERIA</b>	Építményadó	Építményadó

## I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE)

L'Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2012, ha diramato la C.M. n.28/E che contiene i chiarimenti, oltre che in tema di imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), ai quali è dedicata altra informativa, anche sull'applicazione dell'imposta dovuta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe). Il riferimento normativo è il D.L. n.201/11 (art.19), modificato dal D.L. n.16/12, e si applica già dal periodo d'imposta 2011, quindi nel modello Unico 2012.

Alcuni aspetti applicativi dell'Ivafe sono contenuti nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012.

### Soggetti passivi

L'Ivafe è dovuta dalle sole persone fisiche residenti in Italia, utilizzando i criteri già indicati a proposito dell'Ivie. Le attività finanziarie oggetto di imposizione sono certamente quelle detenute in base a un diritto di piena proprietà; tuttavia, a differenza di quanto detto per l'Ivie, la circolare non specifica che, in caso di usufrutto, il solo soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è l'usufruttuario, con esclusione del nudo proprietario. Quindi si deve ritenere che le attività finanziarie che possono essere ricondotte sia a un usufruttuario che a un nudo proprietario – come è il caso tipico delle partecipazioni – impongano a entrambi i soggetti di corrispondere l'imposta, in relazione a quello che è il valore riferibile al proprio diritto. Si ritiene che, in questo caso, il calcolo possa essere sviluppato con il criterio utilizzato per determinare il valore del diritto di usufrutto e della piena proprietà ai fini dell'imposta di registro. Per il caso delle interposizioni o di intestazioni formali a società, enti o *trust*, si rinvia ancora a quanto detto a proposito dell'Ivie. Tra i soggetti passivi si comprendono anche coloro che lavorano in via continuativa all'estero, ma mantengono, per legge, la residenza in Italia, oltre che i *c.d.* frontalieri.

### Attività finanziarie soggette all'Ivafe

Le attività finanziarie estere su cui si applica l'Ivafe sono analiticamente elencate sia dal provvedimento del 5 giugno, che dalla C.M. n.28/E.

Si ricordano, a titolo non esaustivo:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
- obbligazioni italiane o estere e titoli similari;
- titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero;
- quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- conti correnti bancari e libretti di deposito costituiti all'estero;
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Sono soggette all'Ivafe anche le attività finanziarie custodite in cassette di sicurezza all'estero.

Non si considerano detenute all'estero le attività finanziarie affidate in custodia, amministrazione o gestione a soggetti residenti (è il caso, ad esempio, dei titoli immessi in un *dossier* gestito da una banca italiana per il quale è stata espressa l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato). In tal caso, infatti, è dovuta l'imposta di bollo prevista per le attività finanziarie detenute in Italia.

Sono interessate all'Ivafe, infine, le attività finanziarie fatte emergere con la procedura di regolarizzazione, a differenza di quelle effettivamente rimpatriate, o anche rimpatriate solo giuridicamente, poiché queste si considerano in ogni caso detenute in Italia.

### **Base imponibile**

Se i valori sono negoziati in mercati regolamentati, si deve fare riferimento al prezzo puntuale di quotazione desunto al 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla data in cui termina il periodo di detenzione, se anteriore.

In caso di attività non quotate, il riferimento è al valore nominale e, se questo manca, al valore di rimborso. Se sono disponibili entrambi i valori, prevale il valore nominale.

### **Calcolo dell'imposta**

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote:

- 1 per mille per gli anni 2011 e 2012;
- 1,5 per mille a partire dal 2013.

L'imposta è rapportata al periodo di possesso nell'anno e, in caso di cointestazione dell'attività finanziaria, alla quota di possesso.

Una volta liquidata l'Ivafe, che non prevede alcuna franchigia al di sotto della quale il contribuente è esentato dal versamento – salvo il caso, generale, dell'importo dovuto inferiore a €12 – opera la detrazione di eventuali crediti d'imposta spettanti. Questo per aver pagato, nel paese di detenzione dell'attività finanziaria, un'imposta patrimoniale sulla medesima. La detrazione opera nel limite dell'Ivafe dovuta in Italia. La circolare prende in considerazione anche il caso in cui, in presenza di un trattato contro le doppie imposizioni, questo preveda l'imposizione delle attività finanziarie esclusivamente nel paese di residenza del detentore, ma venga tuttavia prelevata un'imposta estera. In questo caso si chiarisce che il credito d'imposta non compete, poiché il contribuente deve intraprendere la strada del rimborso richiedendolo direttamente all'autorità fiscale del paese estero. Il caso non dovrebbe porsi con particolare frequenza, poiché le convenzioni stipulate secondo il modello Ocse prevedono, di norma, la tassazione sia in Italia sia all'estero, con scomputo dall'imposta dovuta in Italia di quella pagata all'estero.

### **Conti correnti e libretti di deposito**

I conti correnti e i libretti di deposito sono ordinariamente soggetti a Ivafe secondo quanto detto, ma un trattamento particolare è riservato a quelli detenuti in paesi Ue, in Norvegia e Islanda (in pratica i paesi del *c.d. spazio economico europeo* (See) che assicurano un adeguato scambio di informazioni). In tale ipotesi, infatti, per ciascun rapporto detenuto, è dovuta l'imposta di bollo in misura fissa di €34,20, rapportata al periodo e alla quota di possesso. L'imposta non è dovuta se il valore medio della giacenza riferito all'anno è minore o uguale a €5.000, media che pare debba essere calcolata con riferimento a tutti i rapporti intrattenuti con un dato intermediario, senza operare alcun ragguaglio ad anno.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2012 AL 15 AGOSTO 2012

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

*In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

### SCADENZE FISSE

**16  
luglio**

- **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.

- **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

- **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

- **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2011, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la quinta rata utilizzando il codice tributo 6099.

- **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di giugno. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, comma 4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

- **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte

effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui non si applicano gli studi di settore – seconda rata**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap ovvero delle imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento della seconda rata dell'Iva 2011 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/12.

▪ **Persone fisiche titolari di partita Iva e società semplici, società di persone e soggetti equiparati a cui si rendono applicabili gli studi di settore**

Entro oggi devono effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento della seconda rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

▪ **Accise - Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

▪ **Cedolare secca per soggetti titolari di partita Iva**

Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della *c.d. "cedolare secca"*, e che hanno optato per il versamento rateale, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2011 ed acconto 2012.

18  
luglio

▪ **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 giugno.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui non si applicano gli studi di settore – prima rata maggiorata**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui non si applicano gli studi di settore, effettuano il versamento della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012 con maggiorazione.

▪ **Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2011 a cui non si applicano gli studi di settore**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1, commi 46-47 L. n.244/07),**

	<p><b>riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti a cui non si applicano gli studi di settore</b></p> <p>I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare con maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.</p> <p>Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, commi 10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti a cui non si applicano gli studi di settore</b></li> </ul> <p>I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, commi 10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti a cui non si applicano gli studi di settore</b></li> </ul> <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012 con maggiorazione (codice tributo 3850).</p>
<p><b>20 luglio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b></li> </ul> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p><b>25 luglio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></li> </ul> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat trimestrali</b></li> </ul> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.</p>
<p><b>31 luglio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></li> </ul> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b></li> </ul> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comunicazione <i>black list</i> - mensile</b></li> </ul> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi <i>c.d.</i> "<i>black-list</i>" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comunicazione <i>black list</i> - trimestrale</b></li> </ul>

	<p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi <i>c.d. "black-list"</i> scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel trimestre precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza trimestrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</li> <li>▪ <b>Persone fisiche non titolari di partita Iva</b> Entro oggi devono effettuato il versamento della seconda rata dell'Irpef e delle imposte addizionali dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, ovvero della terza rata se la prima è stata versata il 18 giugno.</li> <li>▪ <b>Modello 770/2012 Semplificato e Ordinario</b> I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 770/2012.</li> <li>▪ <b>Cedolare secca per soggetti non titolari di partita Iva</b> Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della <i>c.d. "cedolare secca"</i> e che hanno optato per il versamento rateale, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva, ovvero della terza se la prima è stata pagata al 18 giugno.</li> <li>▪ <b>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale</b> Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2012 (modello TR).</li> </ul>
15 agosto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.</li> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li> </ul>